

Prot. n. 90/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 11 Aprile 2017

Oggetto: **Prevenzione incendi – Nuove disposizioni per le autorimesse Decreto 21/02/2017 – Proroghe dei termini Legge 19/2017.**

Nuove disposizioni di prevenzione incendi per le attività di autorimessa e proroga di alcuni termini di adeguamento in materia di antincendio.

Informiamo le imprese interessate che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017 n. 52, il Decreto 21 febbraio 2017 relativo alla approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per l'attività di autorimessa.

Il Decreto si applica alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadri (attività n.75 allegato 1 del DPR 151/2011) esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto in esame (ossia 2 aprile 2017) ovvero di nuova realizzazione.

Tali norme tecniche si possono applicare alle attività summenzionate, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) e al Decreto 22 novembre 2002 (Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto).

Il Decreto in esame modifica il Decreto 3 agosto 2015 (cosiddetto Codice di Prevenzione incendi) aggiungendo un nuovo capitolo (V.6 Attività di autorimessa) alla Sezione V (Regole tecniche verticali).

In allegato il testo del Decreto in oggetto.

Si segnala inoltre che gli art. 4 e 5 del D.L. 244/2016, convertito in Legge 27/02/2017 n. 19, hanno prorogato alcuni termini di adeguamento in materia di antincendio.

Articolo 4:

- Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola per i quali, alla data del 1 marzo 2017, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è prorogato al 31 dicembre 2017.

Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, sempre alla data del 1 marzo, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1).

Articolo 5:

- slittamento dei termini di presentazione dell'istanza preliminare" di cui all'articolo 3 del D.P.R. 151/2011, da parte di enti o privati responsabili di nuove attività, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, al 7 ottobre 2017.

Tale proroga si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al DPR 151/2011 (valutazione dei progetti), entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento (controlli di prevenzione incendi).

- Il termine stabilito per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)